

REGOLAMENTO FAQ

Art. 1 – Sottoponendoci un quesito si prende atto e si accetta che la risposta, dopo essere stata data in forma privata, potrà anche essere messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso il sito, dopo essere stata resa anonima ed impersonale.

Art. 2 – Il servizio FAQ cerca di favorire una divulgazione meramente scientifica della materia tecnico-giuridica concernente le armi e gli esplosivi.

Art. 3 – Le attese sono dovute sia al grande numero di quesiti che riceviamo giornalmente, sia alla ferma volontà del CONARMI di rispondere in modo esauriente ad ogni richiesta che sia conforme al presente regolamento.

Art. 4 – Inviare lo stesso quesito più di una volta non velocizza la risposta, anzi, allunga le attese.

Art. 5 – Non saranno presi in considerazione quesiti per i quali la risposta sia già stata data e pubblicata sul sito a disposizione di altri utenti: si presuppone, quindi, che la domanda venga posta dopo aver verificato, tramite una ricerca tra le risposte già fornite, che non ce ne siano già di esaurienti sul medesimo tema.

Art. 6 – Non potranno essere fornite risposte a quesiti incompleti e che manchino di informazioni essenziali alla risoluzione del dubbio dell'utente (ad esempio: se si necessita di informazioni su una specifica arma, si prega di specificare tutti i segni identificativi punzonati su di essa; se si necessita di informazioni su materiali esplosivi, specificarne l'esatta categoria e classificazione).

Art. 7 – Non verrà fornita assistenza legale per casi specifici o consulenze per cause già in atto.

Art. 8 – Non saranno fornite risposte ad utenti che abbiano già posto 3 quesiti nell'arco dell'anno.

Art. 9 – Ogni e-mail deve contenere un solo quesito. Se le domande contenute nel messaggio fossero più di 3, quelle eccedenti non verranno prese in considerazione; se fossero 3, saranno calcolate come al punto precedente.

Art. 10 – Le risposte sono il frutto di una ricerca comprovata e verificata, ma opinioni e punti di vista diversi e discordanti, forniti in precedenza o successivamente da altri enti o esperti, non verranno messi in discussione né smentiti.

Art. 11 – Non ci è sempre possibile rispondere ai quesiti inerenti la categoria "Porto d'armi e malattie" in quanto i consulenti del CONARMI non esercitano la professione medica. Consigliamo quindi di rivolgersi sempre prima al proprio medico curante.

Art. 12 – Per dubbi che non rientrino specificatamente nei limiti del servizio gratuito FAQ, è comunque sempre a disposizione la Segreteria del CONARMI al numero 030.831752 (lunedì-venerdì, 8.00-17.00) o all'indirizzo segreteria@conarmi.org.

Inviandoci un quesito, attraverso la compilazione dell'apposito FORM, si accetta e sottoscrive il regolamento nella sua interezza.

REGOLAMENTO CORSI

Art. 1 – Al corso sono ammessi solo i maggiorenni, è tassativamente vietato utilizzare registratori e/o telecamere per riprendere le lezioni, è vietato farsi accompagnare al corso da amici e/o familiari ed è altresì vietato accedere alla sede del Conarmi armati: pena l'allontanamento dal corso dei soggetti coinvolti. La compilazione con dati interamente o parzialmente falsi fa incorrere in sanzioni penali o amministrative come per legge. Il sottoscritto si assume la piena responsabilità di quanto compilato e dichiarato. Per i corsi online sono richiesti audio e video attivi ed il nickname deve corrispondere al nominativo del partecipante al corso.

Art. 2 – Il pagamento del corso dovrà pervenire al Conarmi prima dell'inizio delle lezioni. Non saranno ammessi al corso coloro che non avranno provveduto al saldo di quanto dovuto ed all'invio di tutti i documenti d'iscrizione.

Art. 3 – In caso di rinuncia alla partecipazione al corso il 30% (trenta per cento) dell'importo già versato non verrà restituito. L'importo versato sarà restituito in toto solo nel caso in cui, non essendo stato raggiunto il numero di partecipanti previsti per lo specifico corso, lo stesso venga annullato o posticipato. In caso di annullamento o posticipazione del corso, verrà restituito agli iscritti solo l'importo da questi versato al Conarmi per l'iscrizione e non verrà corrisposto alcun altro importo a titolo di un eventuale qualsiasi indennizzo/rimborso/risarcimento.

Art. 4 – In caso di variazioni nelle date del corso, distribuzione degli argomenti e/o nominativo dei docenti i corsisti saranno tempestivamente informati. All'inizio del corso, se previsto, sarà consegnato/spedito ai partecipanti il materiale didattico dedicato. Il volume e/o dispense inviato ai corsisti è completo, il materiale digitale utilizzato dal docente durante le lezioni è materiale interno e non viene fornito ai corsisti. Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido per gli usi consentiti dalla legge solo a coloro che avranno partecipato ad almeno l'80% delle lezioni.

CORSI LICENZE PROFESSIONALI

Art. 5 – Il Conarmi non può garantire il superamento dell'esame poiché sono necessari un'accurata preparazione e approfondito studio delle tematiche trattate durante il corso e non può dare alcuna garanzia in merito alla data in cui potrà essere sostenuto l'esame. Il partecipante al corso dovrà presentare personalmente, presso gli uffici competenti, la domanda per sostenere l'esame per ottenere l'idoneità alla capacità tecnica come previsto dalla legge.

Art. 6 – Ai fini dell'ammissione all'esame i cittadini italiani ed europei devono aver almeno il domicilio sul territorio italiano. Per quanto concerne invece i cittadini extra europei le Prefetture solitamente ammettono all'esame i richiedenti che soddisfino tutti i seguenti requisiti: 1) residenza o domicilio in Italia; 2) il loro paese di provenienza deve aver stipulato un accordo di cooperazione giudiziaria con l'Italia; 3) devono essere in grado, se richiesto, di produrre i certificati penali rilasciati dal paese di provenienza.

Art. 7 – Il corsista dichiara di aver compreso che, quanto previsto dal D.M. 28 aprile 1998, art. 1, riguarda anche la richiesta di licenze professionali in art. 31, 47 e 28; " ... 1. I requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia, prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed al porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro al volo, prevista dalla legge 18 giugno 1969, n. 323, sono i seguenti:

- 1) *Requisiti visivi: acutezza visiva non inferiore a 8/10 per l'occhio che vede meglio, raggiungibile con lenti sferiche o cilindriche positive o negative di qualsiasi valore diottrico; l'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, anche associate ad occhiali. Per i monocli (organici e funzionali) l'acutezza visiva deve essere di almeno 8/10, raggiungibile anche con correzione di lenti normali o corneali, o con l'uso di*

entrambe. Senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test delle matassine colorate.

- 2) *Requisiti uditivi: soglia uditiva non superiore a 30dB nell'orecchio migliore, (come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz) o, in alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di sei metri di distanza complessivamente.*

Tale requisito può essere raggiunto anche con l'utilizzo di protesi acustiche adeguate. In caso di valori di soglia superiori a quelli sopra indicati, l'idoneità è limitata all'esercizio della caccia in appostamento.

- 3) *Adeguate capacità funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale, raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma.*
- 4) *Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico e/o dinamico.*
- 5) *Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci...".*

Il corsista dichiara di essere stato informato che per la richiesta di licenze professionali ai sensi degli artt. 46, 47, 51 e 52 TULPS, 101 e 102 Reg. TULPS gli uffici competenti potrebbero richiedere il certificato medico di idoneità psico-fisica per l'attività di Fochino (art. 27 DPR 302 del 1956).

Art. 8 – Al Corso Fochino e Pirotecnico saranno ammessi solo coloro che presenteranno copia del Nullaosta per l'esercizio dell'attività di Fochino da Mina e/o Pirotecnico, rilasciato dal Questore della città di residenza, o almeno da una copia della richiesta del suddetto Nullaosta, con attestazione dell'invio alla Questura. Si precisa inoltre che gli argomenti trattati durante il corso necessitano, sempre e comunque, di un successivo periodo di pratica affiancando esperti del settore abilitati.

PERCORSO DEDICATO ALLA BALISTICA

Art. 9 – Per accedere ai corsi dedicati alla balistica è consigliata una minima conoscenza delle armi da fuoco. Il percorso mira a fornire una solida base interdisciplinare accessibile a tutti ed al contempo rigorosa e passibile di specifici approfondimenti nel settore di interesse. Non si tratta di corsi professionali per acquisire il titolo di Perito Balistico: la partecipazione rappresenta l'occasione per confrontarsi con la scienza balistica ma non costituisce in alcun modo titolo abilitativo all'attività di Perito Balistico. Il CONARMI a tal proposito rende edotti i partecipanti che l'attività di Perito Balistico può essere esercitata solo da coloro che sono in possesso di adeguate e specifiche qualifiche conseguite a seguito di appositi percorsi formativi che contemplano le materie della Fisica, della Matematica, della Meccanica, della Chimica, della Medicina Legale.

Art. 10 – Durante le lezioni potranno essere trasmessi filmati e/o immagini crude e pertanto si sconsiglia la partecipazione al corso a coloro che potrebbero esserne disturbati.

CORSI MANUTENZIONE

Art. 11 – I corsisti potranno eseguire le operazioni di manutenzione solo sulle proprie armi, ovvero quelle fornite dal CONARMI, e solo se titolari di una licenza di porto d'armi in corso di validità.

Art. 12 – Per accedere al corso è fortemente consigliata una minima conoscenza delle armi da fuoco. La partecipazione al presente corso rappresenta l'occasione, per coloro che prenderanno parte alle lezioni, per confrontarsi in via amatoriale con le tecniche di cura e conservazione delle proprie armi e non costituisce in alcun modo titolo abilitativo all'attività di riparazione armi né corso di formazione propedeutico a tale tipo di attività. Non sono ammesse al corso armi o parti d'armi di proprietà di terze persone, il corsista dovrà documentare la proprietà dell'eventuale parte d'arma correlandola con canna ovvero bascula dalla quale sia possibile evincere il numero di matricola. Il Conarmi a tal proposito rende edotti i partecipanti che l'attività di riparazione armi può essere esercitata solo da coloro che sono titolari di licenza di riparazione armi comuni ai sensi dell'art. 31 TULPS; l'esercizio di tale attività senza le prescritte licenze ed autorizzazioni dà luogo sia a responsabilità penale (reati: esercizio della riparazione di armi comuni da sparo senza licenza, art. 17, comma 1, TULPS, con sanzione arresto fino a tre mesi o ammenda fino ad € 206,00, e detenzione illegale di armi comuni da sparo, artt. 2 e 7, comma 1, L. n. 895/1967, con sanzione reclusione da otto mesi a cinque anni e quattro mesi e multa da € 1.000 ad € 13.333,34) sia a responsabilità civile (l'esecuzione di interventi di riparazione sulle armi spesso richiede che le stesse vengano sottoposte, successivamente, a riprova di pressione presso il Banco Nazionale di Prova per verificarne e garantirne la sicurezza; interventi eseguiti non correttamente potrebbero causare un cattivo funzionamento dell'arma con conseguente verificarsi di incidenti e gravi rischi per l'incolumità degli utilizzatori e delle persone ad essi vicine). Coloro che eseguono manutenzione sulle armi durante il corso lo fanno esclusivamente sotto la propria responsabilità e si impegnano a garantirne la custodia con la massima diligenza. La partecipazione al corso non abilita né autorizza alcuno ad eseguire riparazioni e/o manutenzioni su armi per conto terzi.

Art. 13 - Sono ammesse al corso solo armi comuni. Ogni partecipante al corso potrà portare con sé la propria arma solo se regolarmente presente sulla propria denuncia di detenzione e su di essa operare durante il corso oppure utilizzare le parti fornite dal Conarmi. L'arma dovrà essere accompagnata da licenza di porto d'armi in corso di validità e denuncia di detenzione in originale. In caso di licenza di porto di fucile uso caccia, il titolare dovrà esibire anche l'avvenuto pagamento della tasse di CCGG per l'anno in corso. In caso di arma posta in collezione, il detentore dovrà altresì esibire, oltre alla licenza di porto d'armi e alla licenza di collezione, specifico avviso di trasporto armi della propria Questura. Le armi dovranno restare sempre sotto la stretta sorveglianza del proprietario e non potranno essere lasciate presso la sede del Conarmi. Nel laboratorio/officina del Conarmi le persone avranno accesso solo con la propria arma. Dovranno essere lasciati, in altro locale già destinato, giacche, borsoni, custodie, ecc...

Art. 14 – Al corso non è assolutamente ammesso alcun tipo di munizionamento.

Art. 15 – Si consiglia a coloro che hanno effettuato piccoli interventi manutentivi alla propria arma, di sottoporre l'arma ad una prova, presso il Banco Nazionale di Prova, prima dell'utilizzo della stessa.

CORSI RICARICA

Art. 16 – Ai corsi di ricarica possono partecipare solo i titolari di una licenza di porto d'armi in corso di validità.

Art. 17 – Per accedere al corso è fortemente consigliata una minima conoscenza delle armi da fuoco. La partecipazione al presente corso rappresenta l'occasione, per coloro che prenderanno parte alle lezioni, per confrontarsi in via amatoriale con le tecniche di ricarica delle armi a canna rigata e non costituisce in alcun modo titolo abilitativo all'attività di ricaricatore munizioni né corso di formazione propedeutico a tale tipo di attività. Non sono ammesse al corso armi, parti d'armi, munizioni o polvere da sparo. Il Conarmi a tal proposito rende edotti i partecipanti che l'attività di ricarica può

essere esercitata solo da coloro che sono titolari di licenza di porto d'armi; l'esercizio di tale attività senza le prescritte licenze ed autorizzazioni dà luogo sia a responsabilità penale (reati: fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti, art. 678 c.p., con sanzione arresto fino a diciotto mesi e ammenda fino a €247,00, omessa denuncia di materie esplodenti, art. 679 c.p., sanzione arresto fino a dodici mesi o ammenda fino a €371,00, Divieto di fabbricazione di esplosivi non riconosciuti, art. 24 L. n. 110/1975, sanzione reclusione da sei mesi a tre anni e ammenda da €206,00 a €1.032,00) sia a responsabilità civile (la ricarica di munizioni necessita che un campione delle stesse venga sottoposto al BNP per verificare che le stesse siano conformi ai parametri CIP, al fine di garantirne la sicurezza; ricariche eseguite non correttamente potrebbero causare un cattivo funzionamento della munizione e/o dell'arma con conseguente verificarsi di incidenti e gravi rischi per l'incolumità degli utilizzatori e delle persone ad essi vicine). La partecipazione al corso non abilita né autorizza alcuno ad eseguire ricarica per conto terzi.

Art. 18 – Durante il corso sarà utilizzato materiale messo a disposizione dal Conarmi. Nel laboratorio/officina del Conarmi non sono ammessi giacche, borsoni, custodie, ecc... che dovranno essere lasciati in altro locale appositamente destinato. Al corso non è assolutamente ammesso alcun tipo di munizionamento.

Art. 19 – Si consiglia, a coloro che effettuano ricarica di munizioni, di sottoporre un campione delle munizioni ricaricate alle verifiche CIP presso il Banco Nazionale di Prova.

Art. 20 – Alla fine di ogni livello del Percorso Ricarica sarà sottoposto ai discenti un test a risposta multipla, l'attestato finale con il risultato del test sarà consegnato solo a coloro che avranno risposto positivamente al 75% delle domande ed avranno così accesso al livello successivo.